

In aumento

Cap. 022002040 « Contributi
a favore di cooperative arti-
giane di garanzia » L. 1.300.000.000 L. 1.300.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 5 novembre 1979

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 86.

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni concernente gli interventi regionali a favore di cooperative artigiane di garanzia.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato, per l'esercizio 1979, di L. 1.300.000.000.

Art. 2

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, per l'importo di Lire 1.300.000.000, del Cap. 196219750 del Bilancio di previsione 1979 « Fondo globale spese di investimento normali » (Partita: « Iniziativa Artigianato »).

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219750 « Fondo globale spese di investimento normali »	L. 1.300.000.000	—
« Fondo finale di cassa »	—	L. 1.300.000.000